

La legge ha l'obiettivo di rilanciare la Ricerca Pubblica attraverso il finanziamento ordinario; di orientarla ai bisogni collettivi, anche attraverso la protezione efficace della proprietà intellettuale; di limitare l'orientamento politico alle priorità nazionali, definendo uniche modalità di reclutamento per Presidenti e Direttori Generali; di intervenire su piante organiche, ordinamento e precariato.

TITOLO I: GOVERNANCE, FINANZIAMENTI E NOMINA DEI VERTICI DEGLI EPR

Art. 1 GOVERNANCE

- ✓ La Governance degli EPR è svolta dal Presidente del Consiglio e dal Consiglio dei Ministri. Il CDM - in armonia con le linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza Stato-Regioni - determina la politica nazionale della ricerca prioritariamente sulla base dei bisogni collettivi del Paese attraverso l'elaborazione dell'Atto di Indirizzo della Ricerca Pubblica, ovvero del documento di programmazione pluriennale della Ricerca Pubblica. L'atto tiene conto anche della relazione normative ed istituzionali tra Ministeri e Enti di Ricerca, evitando sovrapposizioni e competizioni, ma definendo nello specifico le missioni relative agli enti che fanno riferimento, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, al Miur e quelli che fanno riferimento a Ministero del Lavoro, della Salute, dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico e dell'Agricoltura.
- ✓ All'interno della riforma del Titolo V della costituzione, il governo ed il parlamento provvedono a definire i rapporti istituzionali dei singoli Enti rispetto alla Conferenza Stato-Regioni, alle autonomie locali in generale e alle assemblee elettive delle stesse. Nell'ambito della riforma, il governo ed il parlamento definiscono le modalità attraverso le quali gli Enti di Ricerca rispondono alla Committenza Sociale.

Art. 2 ISTITUZIONE DIPARTIMENTO RICERCA PUBBLICA

Con emanazione di un DPCM è istituito il Dipartimento per la Ricerca Pubblica presso la Dipartimento Funzione pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Dipartimento esercita il potere di vigilanza normativa ed amministrativa sugli Enti, sia per quanto riguarda la coerenza all'Atto di Indirizzo della Ricerca Pubblica dei piani di attività e degli obiettivi raggiunti dalle singole amministrazioni, sia sulla coerenza dei singoli statuti e regolamenti alle attività istituzionali, assicurando la maggiore trasparenza funzionale e la minor burocratizzazione procedurale

con l'obiettivo di omogeneizzare gli Enti da un punto di vista strutturale ed organizzativo.

Art. 3 CONSULTA DELLA RICERCA PUBBLICA

- ✓ Con Decreto DPCM è istituita la Consulta della Ricerca Pubblica. La Consulta supporta il CDM nella formulazione del Dell'Atto di Indirizzo della Ricerca Pubblica. La Consulta è costituita da esperti del Settore dalla Ricerca pubblica su base curriculare. La Consulta assicura che l'Atto di Indirizzo della Ricerca Pubblica contenga misure efficaci per il Settore attraverso un costante rapporto con gli Enti, con i diversi Consigli Scientifici e con loro rappresentanti. Su base triennale la Consulta determina le priorità delle attività di ricerca per aree tematiche fornendo anche i relativi fabbisogni economici da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

Art. 4 RUOLO DEGLI ENTI

- ✓ Gli Enti Pubblici di Ricerca sono enti di diritto pubblico con autonomia economica, finanziaria, gestionale e nella definizione delle attività di ricerca. Il Dipartimento della Ricerca Pubblica garantisce la loro indipendenza economica attraverso un finanziamento pubblico annuale (Fondo Strutturale). Sulla base delle linee guida tematiche stilate dal CDM nell'Atto di Indirizzo della Ricerca Pubblica, ciascun Ente produce un proprio autonomo Piano pluriennale di Attività tecnico-scientifiche, con la partecipazione dei soggetti sociali interessati alle ricadute dell'attività scientifica. Tale Piano descriverà il contributo dell'Ente all'Atto di Indirizzo della Ricerca Pubblica e le attività di ricerca che l'Ente intende perseguire in autonomia. Entro tre/sei mesi dalla promulgazione della presente legge, gli Enti Pubblici di Ricerca provvederanno all'adeguamento dei propri statuti, integrando o modificando la normativa nel rispetto della presente legge.

Art. 5 FINANZIAMENTO DEGLI ENTI

- ✓ Il Fondo Strutturale è assegnato annualmente agli EPR, in misura non inferiore a quella dell'anno precedente, ed è incrementato dai fondi derivati dalla fiscalità generale anche attraverso i seguenti strumenti: introduzione dell'IVA al 10%, cancellazione dell'IRAP alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sgravio dell'IRPEF quinquennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale precario in servizio, sgravio IRPEF forfettario (5000 euro) per il personale in ruolo e per il quinquennio 2015-2019. Tenuto conto dell'attuale momento, il governo stanZIA per il settennato 2014-2020 500 milioni di euro annui derivati dai fondi strutturali europei.

Art. 6 PRESIDENZA DEGLI ENTI

I Presidenti degli Enti sono nominati dal Consiglio dei Ministri con DPCM, su una terna proposta dalla Consulta sulla base curricolare e dopo parere vincolante espresso dalle Commissioni competenti delle Camere.

Art. 7 CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico supporta il Presidente nell'attuare le azioni/obiettivi tecnico-scientifici previsti per ogni Ente dal Piano Pluriennale della ricerca. Il Consiglio è composto da esperti del settore della ricerca pubblica, nominati dalla Consulta su base curricolare e uno eletto fra il Personale tecnico-scientifico dell' Ente.

Art. 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I CdA di ogni singolo Ente sono nominati con DPCM. Il numero dei componenti è 3 esperti del Settore della Ricerca pubblica scelti su base curricolare.

Art. 9 DIRETTORE GENERALE

I Presidenti degli Enti propongono ai loro rispettivi CdA una terna di candidature per la nomina del Direttore Generale. I candidati sono prescelti dall'Albo dei Direttori Generali degli EPR istituito presso il Dipartimento della Ricerca della F.P. L'albo viene rigenerato ogni tre anni. I candidati giudicati idonei da Dipartimento restano iscritti nell'Albo per un massimo di 6 anni. Dopo tale termine le candidature non possono essere ripresentate per tre anni.

Art. 10 UFFICIO PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEGLI EPR

- ✓ E' istituito presso il MEF l'Ufficio Unico della Protezione della Proprietà Intellettuale degli EPR. L'ufficio è composto da Esperti del Settore nominati su base curricolare dal Consiglio dei Ministri. L'ufficio predispone la normativa, la difesa e le modalità di cessione della proprietà intellettuale prodotta negli EPR. Cura gli accordi con parti terze pubbliche e private e la corresponsione dei ricavi agli Enti di provenienza. Controlla che le ricadute occupazionali della brevettualità sviluppata negli enti avvengano nel

rispetto delle normative su sicurezza, maternità, previdenza, anche in paesi non UE, tutelando le fasce più deboli.

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DEGLI EPR

Art 11 PIANTE ORGANICHE

- ✓ All'atto della definizione del piano pluriennale - secondo quanto previsto dall'art 4 - il Presidente, sentito ed acquisito il parere del Consiglio Scientifico, propone la pianta organica necessaria all'attuazione delle linee guida definite nel Dell'Atto di Indirizzo della Ricerca Pubblica. Il Consiglio dei Ministri opera affinché la pianta organica della Ricerca Pubblica nel suo complesso raggiunga entro il prossimo decennio le 54000 unità, e che vengano salvaguardate le proporzioni fra le diverse figure professionali atte a garantire le funzioni degli Enti: Dirigenti al 2% del totale (comprensivo dei dirigenti amministrativi e dei direttori di strutture e/o dipartimenti); Ricercatori al 35% e Tecnologi al 5%; Collaboratori Tecnici (CTER) al 30%; Collaboratori Amministrativi al 18%; Operatori al 10%.

Art. 12 LA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA

- ✓ Le dirigenze amministrative di I e II livello vengono ridotte in tutti gli EPR. Il numero dei dirigenti di II livello non può superare il rapporto di 1 a 400 dipendenti. Gli uffici dipendenti dalle direzioni di II livello sono affidati a tecnologi o funzionari dopo valutazione del curricula dei candidati, ma già operanti negli EPR.

Art 13: ORDINAMENTO DEL PERSONALE

- ✓ Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio dei Ministri emetterà un atto di indirizzo contrattuale su ordinamento ed inquadramento del personale degli Enti Pubblici di Ricerca, che verrà definito in sede ARAN con le OOSS rappresentative. L'atto di indirizzo prevede: il riconoscimento e l'ordinamento del personale rispetto al titolo di studio, permettendo a tutte le categorie il perseguimento di miglioramenti della carriera, l'eliminazione del sottoinquadramento e l'inquadramento delle lauree brevi, la definizione di aree uniche per titolo di studio, suddivise in livelli salariali conseguibili dietro valutazione definita dal CCNL.

Art.14 RECLUTAMENTO E PRECARIATO

- ✓ Il personale precario, già in servizio presso gli EPR con contratti atipici, borse di studio o di dottorato da almeno 3 anni all'atto dell'approvazione della presente legge, viene convertito con contratti a tempo determinato.

Nel settennio 2014-2020 gli EPR sono autorizzati ad assumere ai sensi dell'articolo 1 comma 643 Legge 296/2006 senza vincoli di dotazione organica. Gli enti procederanno in via prioritaria nello scorrimento delle graduatorie riservatarie di cui alla legge 125 e attraverso selezioni riservate al personale in servizio a tempo determinato di cui al primo comma del presente articolo.

Art 15 FORMAZIONE

- ✓ La formazione sarà basata sulle funzioni istituzionali dell'Ente e dovrà avere una durata di tre anni, limitata al 5% rispetto al personale in servizio presso l'Ente. Sarà indirizzata a personale che abbia conseguito il titolo di studio entro due anni dall'emissione del bando di formazione.